

TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA

Domanda di liquidazione del patrimonio

(Legge 27 gennaio 2012 n. 3, art. 14 *ter e ss.*)

Per **PAOLO IELLAMO**, nato a Genova il 22.12.1978, ivi residente in Via Fereggiano 2C sc. A int. 18, Codice Fiscale LLMPLA78T22D969T rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Colonello del Foro di Genova c.f. CLN SFN 69H69 D969R – numero di telefono 010.581349 – numero di fax 010.5530080 – indirizzo pec: stefania.colonello@ordineavvgenova.it) presso il cui studio in Genova, Via XX Settembre 34/4, è eletto domicilio come da procura in calce al presente atto

CON L'AUSILIO

dell'OCC - D.ssa Marta Mazzucchi, con studio in Genova, Piazzetta Andorlini n. 1/3B pec marta.mazzucchilegalmail.it nominata Gestore della crisi con atto 2414 del 12.05.20120 dall'OCC – Commercialisti di Genova presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Genova **(DOC 1)**.

PREMESSO CHE

Il ricorrente ritiene di essere in possesso dei requisiti di accesso alla procedura richiesta *ex art. 14 ter L. 3/2012* ed in particolare:

- a. il ricorrente è in stato di sovraindebitamento *ex art. 6 comma 2 L. 3/2012* in quanto versa in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;
- b) per il ricorrente non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'articolo 7,

comma 2, lettere a) e b) della L. 3/2012 – richiamate all'art. 14 *ter* della stessa legge
- ovvero non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle disciplinate dal
Capo II della L. 3/2012 e non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai
procedimenti di cui al Capo II della L. 3/2012;

3) il ricorrente ha predisposto e sottoscritto un piano di liquidazione parte integrante
della relazione particolareggiata dell'OCC a cui si rinvia integralmente anche per
quanto concerne la prevista documentazione di all'art. 9, commi 2 e 3, richiamato
dall'art. 14 *ter* L. 3/2012 e precisamente (cfr. Domanda di liquidazione del
patrimonio – Piano con richiesta all'OCC di relazione particolareggiata ed allegati in
essa richiamati, **DOC. 2**):

- elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute;
- elenco di tutti i beni del debitore (inventario dei beni del debitore con
indicazioni di possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili);
- elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
- dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del ricorrente e della
sua famiglia;
- composizione del nucleo familiare;

3) l'OCC ha consegnato relazione particolareggiata con attestazione di fattibilità
contenente tutti gli allegati documenti richiesti all'esponente e previsti dalla legge
(**DOC. 2**).

Tutto ciò premesso, il ricorrente, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,
ritenuti sussistenti i requisiti oggettivi e soggettivi per l'accesso alla procedura di

liquidazione del patrimonio *ex art. 14 ter e ss. L. 3/2012*, considerata anche la relazione particolareggiata dell'OCC,

CHIEDE

A codesto Ill.mo Tribunale civile di Genova, previe le declaratorie meglio viste e ritenute:

1) di essere ammesso alla liquidazione del patrimonio *ex art. 14 ter e ss. L. 3/2012*;

2) qualora ne sussistano le condizioni, di essere successivamente ammesso al beneficio dell'esdebitazione a cui farà ricorso *ex art. 14 terdecies comma 4 L. 3/2012*;

3) previa la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione, *ex 14 quinqies L. 3/2012*:

- di nominare un liquidatore (solo qualora fosse ritenuto necessario), e di individuarlo eventualmente nella persona dell'OCC, anche per ragioni di economicità delle spese di procedura;

- di disporre, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

- di stabilire idonea forma di pubblicità della domanda del decreto, per cui presta già con il presente ricorso assenso, come di seguito dichiarato espressamente;

- di fissare i limiti di cui all'articolo 14-ter, comma 5, lettera b)¹ come indicati nel piano di liquidazione;

4) di ammettere in prededucibilità tutte le spese della procedura come meglio specificate nel progetto di liquidazione *ex art 14 duodecies* comma 2, L. 3/2012.

Si dichiara ex DPR 115/2012 che il contributo unificato per il presente procedimento è di Euro 98 (misura fissa).

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il ricorrente **PAOLO IELLAMO**, nato a Genova il 22.12.1978, ivi residente in Via Fereggiano 2C sc. A int. 18, Codice Fiscale LLMPLA78T22D969T, sopra meglio identificato, è stato informato, ai sensi e per gli effetti del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. 196/2003, del trattamento di tutti i dati contenuti nella domanda (e nel piano che la integra) nonché alla pubblicazione integrale in internet sul sito <http://www.tribunale.genova.giustizia.it>, sezione pubblicità legale della domanda (e del piano che integra) e del decreto di apertura della procedura; dichiara di essere consapevole che le informazioni sul trattamento e sui dati relativi al titolare e responsabile sono reperibili sulla pagina web del tribunale di Genova http://www.tribunale.genova.it/note_legali.aspx; dichiara di aver preso visione della

1

Si evidenzia il verosimile difetto di coordinamento normativo nella Legge 3/2012 tra l'art. 14 *quinquies* comma 2 lett. f) il quale dispone "fissa i limiti di cui all'articolo 14 ter, comma 5 lettera b)" e l'inesistente art. 14 *ter* comma 5 lettera b). Il rinvio dell'art. 14 *quinquies* comma 2 lett. f) è verosimilmente all'art. 14 *ter* comma 6 lettera b).

domanda (e del piano che la integra), e delle informative citate reperibili sulla pagina web del tribunale di Genova http://www.tribunale.genova.it/note_legali.aspx;

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ciò premesso, il ricorrente **PAOLO IELLAMO**, nato a Genova il 22.12.1978, ivi residente in Via Fereggiano 2C sc. A int. 18, Codice Fiscale LLMPLA78T22D969T ai sensi e per gli effetti del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. 196/2003, **esprime il consenso** al trattamento di tutti i dati contenuti nella domanda (e nel piano che la integra) nonché alla pubblicazione integrale in internet sul sito <http://www.tribunale.genova.giustizia.it>, sezione pubblicità legale della domanda (e del piano che integra) e del decreto di apertura della procedura.

Si produce:

- 1) nomina OCC;
- 2) progetto di liquidazione del patrimonio e relazione particolareggiata con attestazione di fattibilità redatta dall'OCC inclusiva di allegati.

Con osservanza.

Genova, lì 20 ottobre 2020

PAOLO IELLAMO, anche per approvazione e conferma dei dati e delle informazioni del ricorso ed allegati in esso richiamati



Avv. **Stefania Colonello**




Procura alle liti

Io sottoscritto **PAOLO IELLAMO**, nato a Genova il 22.12.1978, ivi residente in Via Fereggiano 2C sc. A int. 18, Codice Fiscale LLMPLA78T22D969T delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento di liquidazione del patrimonio ex artt. 14 bis e ss. L. 3/2012, conferendo ogni più ampia facoltà e potere di legge e, in particolare, apposita procura a transigere e conciliare, nonché nominare sostituti e/o domiciliatari, l'Avvocato Stefania Colonello, del Foro di Genova, Codice fiscale: CLNSFN69H69D969R, indirizzo pec stefania.colonello@ordineavvgenova.it con studio in Genova, Via XX Settembre, 34/4 – 16121, presso il quale eleggo domicilio. Dichiaro di aver già ricevuto l'informativa privacy ex D.Lgs. 196/2003 e Reg. UE 216/679 (GRPD) con la firma del precedente mandato allo stesso difensore in data 15.04.2019 e confermo il consenso con la sottoscrizione del presente documento.

Genova, lì 20 ottobre 2020

Paolo Iellamo


Avv. Stefania Colonello, anche per autentica



TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA**Note integrative a domanda di liquidazione del patrimonio**

(Legge 27 gennaio 2012 n. 3, art. 14 *ter* e ss.)

Per **PAOLO IELLAMO**, nato a Genova il 22.12.1978, ivi residente in Via Fereggiano 2C sc. A int. 18, Codice Fiscale LLMPLA78T22D969T rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Colonello del Foro di Genova c.f. CLN SFN 69H69 D969R – numero di telefono 010.581349 – numero di fax 010.5530080 – indirizzo pec: stefania.colonello@ordineavvgenova.it) presso il cui studio in Genova, Via XX Settembre 34/4, è eletto domicilio come da procura in calce al ricorso depositato il 23.10.2020

CON L'AUSILIO

dell'OCC - D.ssa Marta Mazzucchi, con studio in Genova, Piazzetta Andorlini n. 1/3B pec marta.mazzucchilegalmail.it nominata Gestore della crisi con atto 2414 del 12.05.20120 dall'OCC – Commercialisti di Genova presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Genova

PREMESSO

1. che il ricorrente ha già predisposto e sottoscritto un piano di liquidazione, l'OCC ha già redatto la relazione particolareggiata con attestazione di fattibilità depositata con ricorso il 23.10.2020.
2. che con Decreto del 03.11.2020 il Giudice dott. Rosario Ammendolia ha formulato osservazioni sulla formulazione della domanda di liquidazione e concesso termine fino a 20 giorni “*per valutare la riformulazione della domanda*”;
3. che il debitore intende, anche con la sottoscrizione del presente atto, riformulare la domanda di liquidazione aderendo ai rilievi indicati dal Giudice nel predetto Decreto;



4. che, pertanto, il debitore è consapevole e manifesta espressamente la volontà di aprire una procedura di liquidazione in cui la formulazione del piano di liquidazione e del riparto è riservato al Liquidatore;
5. che il debitore intende mettere a disposizione di tutti i creditori il proprio patrimonio, con l'aspettativa di ottenere, al termine della procedura, il beneficio dell'esdebitazione;
6. che il debitore è consapevole che, in caso di apertura della liquidazione, è riservata al Liquidatore la verifica dell'attivo (dal quale nessun bene - mobile, credito, azienda – neppure sopravvenuto durante la procedura, potrà essere escluso) la formulazione dello stato passivo, la definizione del programma di liquidazione, la vendita dei beni del debitore secondo modalità competitive ed il riparto;
7. che il ricorrente riformula, integra e modifica la propria domanda di liquidazione con gli elementi di seguito indicati ex art. 14 ter L. 3/2012.

PASSIVO

ELENCO DI TUTTI I CREDITORI CON L'INDICAZIONE DELLE SOMME DOVUTE

(artt. 9, comma 2, 14 ter L. 3/2012)

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI	235.110,36	CFR. ESTRATTO DI RUOLO ¹
UNICREDIT	2.393,00	CFR. ESTRATTO CONTO N. 91384 FEBBRAIO 2020
UNICREDIT	4.443,00	CFR. CERTIFICATO CRIF
BNL	921,49,00	CFR. estratto conto 4/2019
CONSOCI	260,92,00	Cfr. fatture gas ed energia elettrica 2019
CENTRO SERVIZI GENOVA	732,00	CFR. FATTURA PROFORMA

¹ Salvo miglior precisazione di AeR, salvo eventuali prescrizioni di debiti, con istanza AeR ed Enti creditori di autotutela, senza acquiescenza e/o riconoscimento di debito alcuno.



SRL		N. 16 DEL 11.09.2020
AGENZIA ENTRATE	1.877,00	CFR. DICHIARAZIONE REDDITI 2020 ANNO IMPOSTA 2019 PER RATE IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME FORFETTARIO (dedotta prima rata come da F24 quietanzato)
INPS	3.857,96	Cfr. contributi minimali anno 2019, messaggio Inps n. 28 del 17.02.2020

ATTIVO**PATRIMONIO OFFERTO IN LIQUIDAZIONE**

ELENCO DI TUTTI I BENI DEL DEBITORE (INVENTARIO DEI BENI DEL DEBITORE CON INDICAZIONI DI POSSESSO DI CIASCUNO DEGLI IMMOBILI E DELLE COSE MOBILI) (art.

9, comma 2, 14 ter L. 3/2012)

BENI IMMOBILI

100% dell'immobile adibito ad abitazione sito in Via Fereggiano n. 2C sc. A int. 18 a catasto Sez. GED, Foglio 37, mappale 97, subalterno 26, zona censuaria 1, categoria A3, conferito in fondo patrimoniale il 10 maggio 2013 e destinato ai bisogni della famiglia (atto registrato Agenzia delle Entrate 13.05.2013 al n. 6692 Serie 1T).

BENI MOBILI

100% proprietà arredi domestici della predetta casa di abitazione indispensabili al debitore e alle persone della sua famiglia con lui conviventi (figli minori in collocazione turnaria giusta omologa separazione Tribunale di Genova), analiticamente di seguito descritti:



camera da letto: n. 1 letto matrimoniale; n. 1 poltrona; n. 1 armadio; camera da letto: n. 2 letti singoli; n. 1 armadio; n.1 scrivania; bagno: mobile bagno; specchio; cucina: cucina arredata con pensile sovrastante, fuochi, forno, lavatrice, tavolo e 4 sedie; salotto: divano, n.1 TV 40" anno 2016, tavolino, mobile "IKEA" porta TV anno 2003 in truciolato; ingresso: scrittoio, libreria "IKEA" in truciolato anno 2003.

RAPPORTI FINANZIARI

Conto corrente cointestato col coniuge: ING BANK NV. Saldo al 30.06.2020 di Euro 73,92.

polizza al portatore n. 1337122, emessa il 21.06.2019, rinnovata il 09.01.2020, scaduta il 09.05.2020, valore facciale Euro 400,00.

CREDITI

credito: somma residua di Euro 6.048,83 derivante dalla cessione aziendale nei confronti di Ammi Stefania.

ALTRE ATTIVITA'

Al fine di soddisfare il ceto creditorio, la madre del sovraindebitato come finanza esterna anche ai fini esdebitatori del figlio ex art. 14 terdecies L. 3/2012 metterà a disposizione della procedura, come indicato nel piano depositato il 23.10.2020, subordinatamente alla dichiarazione di apertura della liquidazione:

- Euro 2.500, da versarsi nei modi e nei tempi richiesto dall'OCC/Liquidatore;
- Euro 50 mensili per 48 mensilità pari alla durata minima legale della procedura per complessivi Euro 2.400.

Il ricorrente si impegna comunque a mettere a disposizione della procedura eventuali sopravvenienze attive utili al miglior soddisfacimento dei creditori nell'arco temporale riferibile alla procedura richiesta.

ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

(artt. 9, comma 2, 14 ter L. 3/2012)

Il debitore non ha compiuto atti di disposizione negli ultimi 5 anni.



DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEGLI ULTIMI TRE ANNI**(artt. 9, comma 2, 14 ter L. 3/2012)**

Già prodotte quali allegati all'Istanza di nomina dell'OCC.

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE**(artt. 9, comma 2, 14 ter L. 3/2012)**

Il debitore è residente in Genova Via Fereggiano 2C/18A e la propria famiglia anagrafica abitante allo stesso indirizzo è composta solo dal Sig. Iellamo, (cfr. autocertificazione già prodotta ad OCC) anche se di fatto il ricorrente ha la collocazione turnaria dei figli presso la propria abitazione in ossequio all'omologa della separazione personale del Tribunale di Genova già in atti

**ELENCO DELLE SPESE CORRENTI NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DEL RICORRENTE
E DELLA SUA FAMIGLIA**

(artt. 9, comma 2, 14 ter L. 3/2012)

Si conferma la proposta di quanto necessario per il proprio mantenimento mensile indicato nella precedente domanda di liquidazione depositata **per Euro 1.800,00 o, in via subordinata, di Euro 1.290,00.**

Al riguardo, tra le spese per il proprio mantenimento, secondo i principi espressi nel Decreto, sono state espunte, da quelle iniziali di Euro 1.800,00 quelle per debiti per contributi previdenziali (minimi ed integrativi, Euro 350,00 mensili) e quelle per imposte (Euro 160,00 mensili): debiti che matureranno successivamente all'apertura della liquidazione in relazione a futuri redditi che saranno prodotti.

Pertanto, ai sensi degli artt. 14 ter comma 6 lett. b), 14 quinquies comma 2, lett. f) L. 3/2012, la somma mensile necessaria proposta per il mantenimento proprio e quello dei propri figli è di **Euro 1.800,00 o, in via subordinata, di Euro 1.290,00 mensili** come da elenco di cui *infra*; tale somma è in linea con la c.d. **soglia di povertà assoluta** ISTAT per tre componenti (**Euro 1.426,35**), e con gli indici ISTAT della spesa mensile familiare un componente Italia Nord-Ovest (**Euro 1 986.11**)², anche

² http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCCV_SPEMMFAM



se, come detto, di fatto, il Sig. Iellamo è tenuto anche al mantenimento dei suoi due figli minori (cfr. elenco spese, su cui infra).

Si fa comunque riserva, in relazione al limite fissato inizialmente dal Giudice, di formulare futura specifica e motivata istanza di modifica in caso di eventuali ed ulteriori rilevanti circostanze sopravvenute.

USCITE	IMPORTO
MANTENIMENTO FIGLI	360,00 €
SPESE STRAORDINARIE FIGLI	150,00 €
ENERGIA ELETTRICA	35,00 €
GAS	35,00 €
TARI	10,00 €
SPESE CONDOMINIO	50,00 €
SPESA ALIMENTARE	550,00 €
VESTIARIO CURA PERSONALE	50,00 €
SPESE MEDICHE	50,00 €
	1.290,00 €

Tutto ciò premesso, il ricorrente, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, ritenuti sussistenti i requisiti oggettivi e soggettivi per l'accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss. L. 3/2012, considerata anche la relazione particolareggiata dell'OCC, così come integrata a seguito delle note del Giudice Ill.mo,

CHIEDE

l'accoglimento del ricorso e delle **conclusioni già formulate col l'atto depositato in data 23.10.2020, riformulata la domanda come nel corpo del presente atto.**

Si produce:

- 1) relazione particolareggiata integrativa con attestazione di fattibilità redatta dall'OCC;
- 2) estratti conto ultimi 5 anni;



3) prova della tempestiva comunicazione dovuta, da parte dell'OCC, ai sensi dell'art. 14 ter c. 4

L. 3/2012

Con osservanza.

Genova, lì 19 novembre 2020

PAOLO IELLAMO, anche per approvazione e conferma dei dati e delle informazioni del ricorso ed allegati in esso richiamati

Avv. Stefania Colonello



TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA**Seconda nota integrativa a domanda di liquidazione del patrimonio**

(Legge 27 gennaio 2012 n. 3, art. 14 *ter* e ss.)

Per **PAOLO IELLAMO**, nato a Genova il 22.12.1978, ivi residente in Via Fereggiano 2C sc. A int. 18, Codice Fiscale LLMPLA78T22D969T rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Colonello del Foro di Genova c.f. CLN SFN 69H69 D969R – numero di telefono 010.581349 – numero di fax 010.5530080 – indirizzo pec: stefania.colonello@ordineavvgenova.it) presso il cui studio in Genova, Via XX Settembre 34/4, è eletto domicilio come da procura in calce al ricorso depositato il 23.10.2020

CON L'AUSILIO

dell'OCC - D.ssa Marta Mazzucchi, con studio in Genova, Piazzetta Andorlini n. 1/3B pec marta.mazzucchilegalmail.it nominata Gestore della crisi con atto 2414 del 12.05.20120 dall'OCC – Commercialisti di Genova presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Genova

L'esponente Paolo Iellamo, in ossequio al decreto del 05.12.2020 dell'Ill.mo Giudice Dott. Rosario Ammendolia, deposita nel fascicolo informatico il documento indicato come allegato 2) al ricorso introduttivo e specificatamente ed analiticamente esaminato nella relazione particolareggiata dell'OCC.

Circa l'omessa indicazione nel patrimonio da liquidare dell'autoveicolo menzionato nell'allegato 17) alla relazione dell'OCC specifica che, come dichiarato dalla dott.ssa Marta Mazzucchi nella relazione che in oggi si produce, trattasi di mero refuso contenuto nella relazione particolareggiata, in quanto l'auto in uso all'esponente (Smart Tg FN487AK) non è di sua



proprietà ma di proprietà di società di leasing, con la conseguenza che alcuna autovettura è da indicare.

Come richiesto dal Giudice Ill.mo si deposita, altresì, relazione dell'OCC contenente positivo giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda proposta, al fine di consentire la valutazione sulla sussistenza delle circostanze di cui all'art. 170 c.c. in relazione ai beni costituiti in fondo patrimoniale.

Stante quanto prodotto e specificato, l'esponente

chiede

l'accoglimento del ricorso e delle conclusioni già formulate.

Si rende, in ogni caso disponibile a fornire ogni chiarimento che il Giudice riterrà dovuto ed a produrre eventuali ulteriori documenti a supporto.

Si produce:

- a) progetto di liquidazione a firma Paolo Iellamo in data 16.09.2020 sottoscritto anche da Annunziata Vollono quale terzo fornitore di finanza esterna per l'assunzione dell'obbligo relativo (documento denominato domanda di liquidazione - piano con richiesta all'OCC di relazione particolareggiata)
- b) relazione particolareggiata integrativa redatta dall'OCC in data 11.12.2020.

Con osservanza.

Genova, lì 14 dicembre 2020

PAOLO IELLAMO, anche per approvazione e conferma dei dati e delle informazioni del ricorso e delle note integrative.

Avv. Stefania Colonello



TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA

Note integrative a domanda di liquidazione del patrimonio n.r.g. 11/2020 liq.patr.

(Legge 27 gennaio 2012 n. 3, art. 14 *ter* e ss.)

Per **PAOLO IELLAMO**, nato a Genova il 22.12.1978, ivi residente in Via Fereggiano 2C sc. A int. 18, Codice Fiscale LLMPLA78T22D969T rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Colonello del Foro di Genova c.f. CLN SFN 69H69 D969R – numero di telefono 010.581349 – numero di fax 010.5530080 – indirizzo pec: stefania.colonello@ordineavvgenova.it) presso il cui studio in Genova, Via XX Settembre 34/4, è eletto domicilio come da procura in calce al ricorso depositato il 23.10.2020

CON L'AUSILIO

dell'OCC - D.ssa Marta Mazzucchi, con studio in Genova, Piazzetta Andorlini n. 1/3B pec marta.mazzucchilegalmail.it nominata Gestore della crisi con atto 2414 del 12.05.20120 dall'OCC – Commercialisti di Genova presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Genova

PREMESSO

1. che il ricorrente ha già predisposto e sottoscritto un piano di liquidazione, l'OCC ha già redatto la relazione particolareggiata con attestazione di fattibilità depositata con ricorso il 23.10.2020 e che sono state depositate successivamente e tempestivamente, come richiesto dal Giudice, due note integrative;
2. che con provvedimento Liq. patr. n. 11/2020 del 01.01.2021 il Giudice dott. Rosario Ammendolia ha indicato quanto segue:

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 14 *quinquies* L. 3/2012, il giudice “ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore”; che spetta al giudice adito individuare i beni oggetto di consegna o rilascio, ai sensi del citato art. 14 *quinquies*; che, nell'individuazione dei beni oggetto di rilascio, il giudice non è vincolato alle valutazioni espresse dall'OCC in ordine a quelli esclusi dalla liquidazione ai sensi dell'art. 14 *ter* c. 6 L.3/2012, ed in particolare all'individuazione dei beni che, sebbene costituiti in fondo patrimoniale, non sono sottratti all'esecuzione ai sensi dell'art. 170 c.c.; che, in ogni caso, il decreto di apertura della liquidazione è soggetto a reclamo, ol-



*tre che da parte del debitore, anche da parte dei creditori controinteressati che lo impugnino quanto all'individuazione dei beni oggetto di liquidazione e, quindi, di consegna o rilascio; che il decreto di apertura della liquidazione non è revocabile in caso di ripensamento del debitore, salvo il caso di integrale annullamento a seguito di reclamo; che, nel caso di specie, tra i beni intestati al debitore vi è un immobile adibito ad abitazione, sito in Genova, via Fereggiano, che in ricorso si pretende escluso dalla liquidazione in quanto costituito in fondo patrimoniale e destinato ai bisogni della famiglia; che nel ricorso, quindi, non viene presa in considerazione la necessita di prospettare gravi e specifiche ragioni che giustifichino l'autorizzazione giudiziale ad utilizzare il suddetto immobile nelle more dello svolgimento delle operazioni di vendita, per il caso in cui il giudice adito, disattendendo le prospettazioni del debitore e le valutazioni dell'OCC in merito alla sottrazione del bene alle pretese creditorie, ne disponga il rilascio ai fini della liquidazione; **CONCEDE** al ricorrente termine di venti giorni dalla comunicazione per prospettare, se ritenuto, eventuali gravi e specifiche ragioni che giustifichino l'autorizzazione giudiziale ad utilizzare il suddetto immobile nelle more dello svolgimento delle operazioni di vendita, per il caso in cui il giudice adito, disattendendo le prospettazioni dello stesso ricorrente e le valutazioni dell'OCC in merito alla sottrazione del bene alle pretese creditorie, ne debba disporre il rilascio ai fini della liquidazione.*

Ciò premesso, il ricorrente:

DICHIARA

- 1) di essere consapevole che l'immobile adibito ad abitazione sito in Genova, via Fereggiano 2C scala A int. 18, indicato in ricorso, potrebbe dal Giudice non essere escluso dalla liquidazione del patrimonio e quindi venduto coattivamente, pur ribadendo quanto in atti indicato e confermato dall'OCC circa la condizione dell'immobile di proprietà dell'esponente e già casa familiare, stanti le circostanze di cui all'art. 170 c.p.c. in relazione al suddetto bene, costituito in fondo patrimoniale;
- 2) di voler proseguire comunque il procedimento ai fini della dichiarazione di apertura della liquidazione;
- 3) che ritiene sussistano, denegatamente e in ipotesi in cui l'immobile non fosse escluso dalla liquidazione, gravi e specifiche ragioni che giustificano l'autorizzazione giudiziale ad utilizzare il suddetto immobile nelle more dello svolgimento delle operazioni di vendita, per il caso in cui il giudice adito ne debba disporre il rilascio ai fini della liquidazione.

In particolare:

- a) l'immobile di Via Fereggiano 2C scala A/18 Genova costituisce abitazione principale del ricorrente, immobile già casa coniugale e che, in separazione veniva messo a disposizione della prole e nella quale rimaneva a vivere la moglie;
- b) non si dispongono di altri beni immobili sul territorio nazionale;



- c) non si dispone di altra abitazione, anche dei genitori, ove trasferirsi: la propria madre, Annunziata Vollono, già anziana in quanto di anni 75 e vedova, abita in via Della Benedicta 21N/7 a Genova Prà con, a sua volta, la propria madre, Angela Apicella, di anni 95 affetta da gravi patologie per cui necessita di cure costanti per la vita quotidiana, essendo anche allettata e costretta all'immobilità a letto da tempo, come da certificazioni mediche, attestazione di invalidità, provvedimento di concessione di indennità di accompagnamento e stato famiglia che si allegano (allegato A): tale abitazione è inadatta per ragioni oggettive e soggettive per ospitare il ricorrente ed i propri due figli minori, stante anche la distanza dell'immobile de quo, sito all'estremità di Prà, e la scuola frequentata dai bambini, sita in Piazza Galileo Ferraris 4 Marassi (si allega certificazione di frequenza sub allegato B) e la loro residenza anagrafica (allegato C);
- d) nell'abitazione in oggetto di eventuale liquidazione vivono anche Greta e Davide, di anni 12 e 10 non solo durante i turni di permanenza stabiliti nell'omologa della separazione del Tribunale di Genova (allegato D) ma anche oltre i predetti tempi, visto che gli accordi con la Signora Francesca Turco (coniuge separato) e la maggiore disponibilità di tempo rispetto alla madre per orari lavorativi consentono di ampliare, anche durante la settimana, i tempi i cui i bambini stanno con il papà e presso lo stesso, come da dichiarazione della madre che si allega (allegato E);
- e) si ritiene, anzi, indispensabile per i minori e a tutela dell'interesse degli stessi, in particolare nel periodo pandemico attuale, preservare l'*habitat* domestico per gli stessi, stante anche la vicinanza della scuola, che frequentano ogni giorno in presenza nelle more dell'eventuale reperimento di altra abitazione.

In conseguenza dell'eventuale – e denegata - inclusione del predetto immobile tra i beni oggetto della liquidazione, il precedente importo di Euro 1290, quale somma indicata per le spese necessarie per il mantenimento proprio del ricorrente e della famiglia, è da reputarsi insufficiente.

Invero, tale importo, così come attualmente determinato, detratte le spese per nuova abitazione, sarebbe notevolmente inferiore anche alla soglia di povertà assoluta Istat e non consentirebbe comunque di mantenere una dignitosa condizione di vita per sé ed i figli minori, per i quali viene versato con puntualità il mantenimento e sono pagate le spese extra ordinarie:



l'esponente, inoltre, provvede in via esclusiva alle necessità dei minori per i tempi di permanenza degli stessi presso di sé.

Si chiede, indi e in subordinato caso in cui il Giudice III.mo ritenesse di includere l'immobile de quo fra i beni da liquidare, **a modifica della domanda e della domanda di liquidazione presentata (prod. n. 2 ricorso come allegata a seconda nota integrativa)**, l'aumento di almeno Euro 600 delle spese necessarie al mantenimento proprio e della propria famiglia da ultimo indicate nella domanda di liquidazione e sue integrazioni e modificazioni successive ed, indi, di prevedere come necessaria in luogo della somma mensile di Euro 1.290 la somma totale mensile di Euro 1.890.

La citata somma aggiuntiva di Euro 600 risulta necessaria per le spese inerenti il reperimento di altra abitazione (canone ed oneri accessori).

Si propone la decorrenza della concessione di tale ulteriore somma di Euro 600 dall'assegnazione dell'immobile al custode/liquidatore e/o dal decreto di trasferimento, qualora sia concessa l'autorizzazione giudiziale ad utilizzare il suddetto immobile nelle more dello svolgimento delle operazioni di vendita.

Tale importo è compatibile sia col valore di locazione di mercato di analoga abitazione in zona, idonea ad ospitare anche i figli minori sia coi noti valori di mercato e con gli indici OMI (allegato F).

Si allega integrazione di relazione dell'OCC sul punto (allegato G).

Tutto ciò premesso l'esponente

insiste

come in ricorso, come integrato e modificato dalle note depositate e dal presente atto, che viene personalmente sottoscritto dal ricorrente per conferma delle rese dichiarazioni e conclusioni.

Con osservanza

Si produce:

- a) certificazioni mediche relative ad invalidità e riconoscimento indennità di accompagnamento e stato famiglia di Angela Apicella;
- b) attestazione frequenza scolastica Greta e Davide Iellamo;
- c) certificato stato famiglia Turco Francesca;



- d) verbale di separazione e certificato di matrimonio con annotazioni;
- e) dichiarazione Turco Francesca;
- f) valori immobiliari locazioni in via Fereggiano Genova e valori OMI;
- g) relazione integrativa OCC.

Genova, lì 19 gennaio 2021

Sig. Paolo Iellamo

Avv. Stefania Colonello



32 / D/2021



11/2020 LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

TRIBUNALE DI GENOVA

(dott. Rosario AMMENDOLIA)

DECRETO

(art. 14 quinquies, L. 27/1/2012, n. 3)

Il Giudice dott. Rosario Ammendolia,

VISTO il ricorso ex art. 12 bis l. 3/2012, depositato in data 23/10/2020, e le successive note integrative, depositate in data 19/11/2020 e in data 21/01/2021, nell'interesse di Per PAOLO IELLAMO, nato a Genova il 22.12.1978, ivi residente in Via Fereggiano 2C sc. A int. 18, Codice Fiscale LLMPLA78T22D969T rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Colonello del Foro di Genova c.f. CLN SFN 69H69 D969R – numero di telefono 010.581349 – numero di fax 010.5530080 – indirizzo pec: stefania.colonello@ordineavvgenova.it) presso il cui studio in Genova, Via XX Settembre 34/4, è eletto domicilio come da procura in calce al ricorso depositato il 23.10.2020, per l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio;

VISTI gli atti allegati;

VISTO il consenso al trattamento dei dati personali e alla pubblicazione contenuto nel ricorso introduttivo;

VISTA la relazione particolareggiata, e le successive integrazioni, della D.ssa Marta Mazzucchi, con studio in Genova, Piazzetta Andorlini n. 1/3B pec marta.mazzucchilegalmail.it nominata Gestore della crisi con atto 2414 del 12.05.20120 dall'OCC – Commercialisti di Genova presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Genova;

Firmato Da: AMMENDOLIA ROSARIO Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 60989b2c5c5b4d40



RITENUTA la completezza della documentazione presentata;

RITENUTA, allo stato, l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

PREMESSO

che, con decreto dello scrivente datato 1 gennaio 2021, si concedeva al ricorrente termine di venti giorni dalla comunicazione per prospettare, se ritenuto, eventuali gravi e specifiche ragioni che giustificano l'autorizzazione giudiziale ad utilizzare il suddetto immobile nelle more dello svolgimento delle operazioni di vendita, per il caso in cui il giudice adito, disattendendo le prospettazioni dello stesso ricorrente e le valutazioni dell'OCC in merito alla sottrazione del bene alle pretese creditorie, ne debba disporre il rilascio ai fini della liquidazione;

che il ricorrente, con nota integrativa del 19 gennaio 2021, dichiarava:

1) di essere consapevole che l'immobile adibito ad abitazione sito in Genova, via Fereggiano 2C scala A int. 18, indicato in ricorso, potrebbe dal Giudice non essere escluso dalla liquidazione del patrimonio e quindi venduto coattivamente, pur ribadendo quanto in atti indicato e confermato dall'OCC circa la condizione dell'immobile di proprietà dell'esponente e già casa familiare, stanti le circostanze di cui all'art. 170 c.p.c. in relazione al suddetto bene, costituito in fondo patrimoniale;

2) di voler proseguire comunque il procedimento ai fini della dichiarazione di apertura della liquidazione;

3) che ritiene sussistano, denegatamente e in ipotesi in cui l'immobile non fosse escluso dalla liquidazione, gravi e specifiche ragioni che giustificano l'autorizzazione giudiziale ad utilizzare il suddetto immobile nelle more dello svolgimento delle operazioni di vendita, per il caso in cui il giudice adito ne debba disporre il rilascio ai fini della liquidazione;

In particolare:

a) l'immobile di Via Fereggiano 2C scala A/18 Genova costituisce abitazione principale del ricorrente, immobile già



casa coniugale e che, in separazione veniva messo a disposizione della prole e nella quale rimaneva a vivere la moglie;

b) non si dispongono di altri beni immobili sul territorio nazionale;

c) non si dispone di altra abitazione, anche dei genitori, ove trasferirsi: la propria madre, Annunziata Vollono, già anziana in quanto di anni 75 e vedova, abita in via Della Benedicta 21N/7 a Genova Prà con, a sua volta, la propria madre, Angela Apicella, di anni 95 affetta da gravi patologie per cui necessita di cure costanti per la vita quotidiana, essendo anche allettata e costretta all'immobilità a letto da tempo, come da certificazioni mediche, attestazione di invalidità, provvedimento di concessione di indennità di accompagnamento e stato famiglia che si allegano (allegato A): tale abitazione è inidonea per ragioni oggettive e soggettive per ospitare il ricorrente ed i propri due figli minori, stante anche la distanza dell'immobile de quo, sito all'estremità di Prà, e la scuola frequentata dai bambini, sita in Piazza Galileo Ferraris 4 Marassi (si allega certificazione di frequenza sub allegato B) e la loro residenza anagrafica (allegato C);

d) nell'abitazione in oggetto di eventuale liquidazione vivono anche Greta e Davide, di anni 12 e 10 non solo durante i turni di permanenza stabiliti nell'omologa della separazione del Tribunale di Genova (allegato D) ma anche oltre i predetti tempi, visto che gli accordi con la Signora Francesca Turco (coniuge separato) e la maggiore disponibilità di tempo rispetto alla madre per orari lavorativi consentono di ampliare, anche durante la settimana, i tempi i cui i bambini stanno con il papà e presso lo stesso, come da dichiarazione della madre che si allega (allegato E);

e) si ritiene, indi, indispensabile per i minori e a tutela dell'interesse degli stessi, in particolare nel periodo



pandemico attuale, preservare l'habitat domestico per gli stessi, stante anche la vicinanza della scuola, che frequentano ogni giorno in presenza nelle more dell'eventuale reperimento di altra abitazione;

che, quindi, il ricorrente chiedeva indi e in subordinato caso in cui il Giudice Ill.mo ritenesse di includere l'immobile de quo fra i beni da liquidare, a modifica della domanda e della domanda di liquidazione presentata (prod. n. 2 ricorso come allegata a seconda nota integrativa), l'aumento di almeno Euro 600 delle spese necessarie al mantenimento proprio e della propria famiglia da ultimo indicate nella domanda di liquidazione e sue integrazioni e modificazioni successive ed, indi, di prevedere come necessaria in luogo della somma mensile di Euro 1.290 la somma totale mensile di Euro 1.890, ritenendo necessaria la somma aggiuntiva di € 600 per le spese inerenti il reperimento di altra abitazione (canone ed oneri accessori);

che il ricorrente proponeva la decorrenza della concessione di tale ulteriore somma di Euro 600 dall'assegnazione dell'immobile al custode/liquidatore e/o dal decreto di trasferimento, qualora sia concessa l'autorizzazione giudiziale ad utilizzare il suddetto immobile nelle more dello svolgimento delle operazioni di vendita;

CONSIDERATO

che "L'onere della prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 c.c. grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, sicchè, ove sia proposta opposizione, ex art. 615 c.p.c., per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il suo debito verso quest'ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, a tal fine occorrendo che l'indagine del giudice si rivolga specificamente al fatto generatore dell'obbligazione, a prescindere dalla natura della stessa: pertanto, i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell'obbligarsi fosse quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso meramente oggettivo ma come comprensivi



anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari” (Cass. 21800/2016);

che “in tema di fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l'esecuzione sui beni del fondo va ricercato non già nella natura dell'obbligazione ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia, sicché anche un debito di natura tributaria sorto per l'esercizio dell'attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità, fermo restando che essa non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall'attività professionale o d'impresa del coniuge, dovendosi accertare che l'obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari (nel cui ambito vanno incluse le esigenze volte al pieno mantenimento ed all'univoco sviluppo della famiglia) ovvero per il potenziamento della di lui capacità lavorativa, e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi” (Cass. 3738/2015);

che, quindi, il fatto che il debito sia stato contratto per l'attività oggettivamente imprenditoriale non esclude di per sé che esso sia finalizzato al soddisfacimento dei bisogni familiari, facendo appunto ricorso al reddito derivante dalla gestione di tali attività;

che nella Relazione Particolareggiata della Liquidazione del Patrimonio (Art. 14 ter comma 3, e 15 comma 6 L. n. 3/2012), datata 11 dicembre 2020, l'organismo di composizione della Crisi espone, quando ai debiti contratti dal ricorrente:

che i debiti indicati nella domanda si ritiene siano stati contratti per esigenze/scopi personali e/o per esigenze imprenditoriali/commerciali e comunque non riferibili in via immediata e diretta ai bisogni della famiglia e, più precisamente:

- *il debito per le utenze Consoci: sono relative all'immobile sito in corso Sardegna 90/12, anno 2019, successive alla data di separazione (anno 2017), il genitore non è collocatario dei*



figli minori i quali sono abitanti presso la madre (verbale separazione anno 2017);

- *il debito verso BNL: il conto corrente è intestato alla ditta "Iellamo Paolo Droghe e Coloniali" ed è riferibile ad interessi di scoperto di conto corrente;*
- *il debito verso Unicredit: trattasi del finanziamento n. 6643362 contratto per esigenze personali (come risulta dal certificato Crif già allegato sub. 9 alla relazione particolareggiata) e dello scoperto del conto corrente n. 91312 che era utilizzato per l'attività imprenditoriale/commerciale svolta dal Sig. Iellamo (accredito provvigioni, incassi drogheria, pagamento costi attività imprenditoriale/commerciale);*
- *il debito verso il Centro Servizi Genova: è inerente ai costi di tenuta contabilità della propria attività imprenditoriale;*
- *il debito verso Agenzia Entrate Riscossione: è riferibile all'attività di precedente attività commercio drogheria ed attuale attività di agente di commercio;*
- *il debito verso Agenzia Entrate ed Inps: è riferibile all'attività imprenditoriale di agente di commercio;*

che, nel caso di specie, il ricorrente nell'atto a sua firma datato 16 settembre 2020, nel descrivere le cause della crisi al paragrafo 1) afferma quanto segue:

"il signor Iellamo è subentrato nell'attività commerciale di famiglia nel gennaio 2009. Attività consistenti in drogheria al dettaglio con sede in Via Fereggiano 65 R\, svolta con l'ausilio di un dipendente. [...] Nell'ottobre 2014 impresa subito altresì gli analoghi devastanti effetti dannosi



economico finanziari derivanti dalla successiva alluvione. Anche in questo caso non sono stati ricevuti contributi pubblici per analoghe ragioni.

Per i fatti sopra esposti, considerate le perdite e l'antieconomicità dell'impresa, la stessa è stata ceduta il 28/10/2015 ricavando la somma di Euro 140.000 (cfr. atto di cessione azienda); somma pagata in via frazionata rateale. Tale somma è stata utilizzata, oltre che per coprire le perdite, per il mantenimento proprio e della famiglia ed il pagamento di parte dei debiti tributari (... ..)

Nel novembre 2015, al fine di garantire il mantenimento proprio e della famiglia, è stata aperta l'attività di rappresentante di commercio per conto della società nel settore dolciario "Lindt & Sprungli";

che, quindi, l'attività commerciale "di famiglia" (drogheria in via Fereggiano) era evidentemente gestita per generare reddito ai fini del mantenimento della famiglia, tanto che quando venne liquidata una parte del prezzo venne destinato, come ammesso dallo stesso ricorrente, "per il mantenimento proprio e della famiglia";

che anche l'attività di rappresentante di commercio venne condotta, per dichiarazione dello stesso ricorrente, per garantire il mantenimento proprio e della famiglia;

che, pertanto, nel caso di specie, nonostante la diversa valutazione del Gestore della Crisi i debiti contratti per l'esercizio dell'attività di rappresentante di commercio e per la gestione dell'azienda commerciale devono ritenersi comunque funzionali al soddisfacimento dei bisogni familiari;

che, quindi, l'immobile adibito ad abitazione sito in Via Fereggiano n. 2C sc. A int. 18 a catasto Sez. GED, Foglio 37, mappale 97, subalterno 26, zona censuaria 1, categoria A3, conferito in fondo patrimoniale il 10 maggio 2013 e destinato ai bisogni della famiglia (atto registrato Agenzia delle Entrate 13.05.2013 al n. 6692, Serie 1T), non si sottrae alla liquidazione ai sensi dell'articolo 170 c.c., dal momento che i debiti oggetto della procedura



sono stati contratti anche per debiti non estranei ai bisogni della famiglia o che, in ogni caso, il creditore non conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia;

RITENUTO

che, ai sensi dell'art. 14 quinquies L. 3/2012, sussistono gravi e specifiche ragioni, per autorizzare il debitore, fino al momento dell'effettivo trasferimento all'acquirente all'esito della liquidazione, ad utilizzare il bene immobile sito in Genova via Fereggiano, al fine di soddisfare essenziali esigenze familiari e di tutela dei figli minori;

che, allo stato, il reddito da lavoro da sottrarre alla liquidazione può essere ritenuto congruo nella misura di euro 1290 mensili, tenuto conto del fatto che, nelle more della procedura il debitore potrà usufruire dell'abitazione sita in Genova, via Fereggiano;

che tuttavia la quota di reddito da sottrarre alla liquidazione potrà essere rideterminata nel prosieguo, quando non sarà più disponibile l'abitazione, avuto riguardo alla situazione ambientale e di mercato che si rileverà a quella data;

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione del patrimonio del ricorrente, così come indicato in ricorso;

NOMINA

liquidatore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la D.ssa Marta Mazzucchi, con studio in Genova, Piazzetta Andorlini n. 1/3B, pec marta.mazzucchilegalmail.it che è tenuto ad osservare quanto prescritto dagli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

VISTA la dichiarazione di consenso alla pubblicazione degli atti, depositata in data **26/10/2020**;

DISPONE



che, a cura del professionista sopra nominato per la liquidazione e a spese del ricorrente, venga data pubblicità del predetto ricorso e del presente decreto, mediante pubblicazione integrale, sul sito internet <http://www.tribunale.genova.giustizia.it>, sezione pubblicità legale, con conseguente **fondo spese di € 300,00, salvo conguaglio, che dovrà essere corrisposto dal ricorrente al professionista nominato per la liquidazione entro sette giorni dalla comunicazione del presente decreto, secondo le modalità dallo stesso professionista indicate;**

ORDINA

la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili, compresi nel patrimonio da liquidare, come di seguito indicati:

- a) piena proprietà per l'intero dell'immobile adibito ad abitazione sito in Via Fereggiano n. 2C sc. A int. 18 a catasto Sez. GED, Foglio 37, mappale 97, subalterno 26, zona censuaria 1, categoria A3, conferito in fondo patrimoniale il 10 maggio 2013 e destinato ai bisogni della famiglia (atto registrato Agenzia delle Entrate 13.05.2013 al n. 6692 Serie 1T);

ORDINA

la consegna o il rilascio al liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

DICHIARA

che il presente decreto è titolo esecutivo e ne dispone l'esecuzione a cura del liquidatore;

DICHIARA

escluso dalla liquidazione:

ciò che il ricorrente guadagna con la sua attività lavorativa nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia, che si determina in € 1.290,00 per ogni mensilità, in conformità alle spese dettagliate nelle note del 19/11/2020, che appaiono congrue rispetto alla c.d. soglia di povertà assoluta ISTAT e con gli indici ISTAT della spesa mensile familiare con un componente in Italia Nord-Ovest, riservata la rideterminazione nel prosieguo, quando non sarà più disponibile l'abitazione in Genova, via



Fereggiano, avuto riguardo alla situazione ambientale e di mercato che si rileverà a quella data;

**IL PRESENTE DECRETO DEVE INTENDERSI EQUIPARATO
ALL'ATTO DI PIGNORAMENTO.**

Manda la Cancelleria a comunicare il presente decreto al liquidatore e al ricorrente.

Genova, 14/2/2021

IL GIUDICE
Dott. Rosario AMMENDOLIA

